




**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Richiesta sotto minaccia video hard è reato?

Autore: Redazione | 29/07/2021



***Violenza sessuale: rilevano anche le intimidazioni psicologiche volte ad ottenere materiale video di parti intime.***

La **richiesta sotto minaccia di video hard è reato?** In particolare, cosa rischia, sotto un profilo legale, chi chiede, e non ottiene, foto di parti intime o video con

atti di autoerotismo sotto minaccia di diffusione di immagini già ottenute, in precedenza, dalla stessa vittima con il suo consenso?

Ipotizziamo il caso di due giovani che, dopo essersi conosciuti tramite un social network, instaurino un rapporto di confidenza. In virtù di ciò, lei acconsente a inviargli, sempre tramite chat, una foto di sé stessa senza vestiti. Dopo un po', lei decide di non proseguire più nel gioco e interrompe ogni contatto. Lui però insiste per ottenere altro materiale erotico sino a intimidirla di diffondere l'immagine in precedenza ottenuta. Lei si rivolge alla polizia postale per sporgere querela, sicché lui, oltre a non ottenere ciò che aveva richiesto, si trova incriminato in un processo penale. Cosa rischierà?

La legge sul punto è chiara, ma la Cassazione lo è ancora di più **[1]**: ogni atto sessuale, anche su sé stessi – quindi pure quelli in assenza di contatto fisico – deve essere “voluto”. Il consenso delle parti è elemento essenziale e deve sussistere in ogni momento del rapporto, sia pure a distanza, come quello che si consuma tramite una chat tramite il sexting e lo scambio di immagini di parti intime. Dunque, **la richiesta sotto minaccia di video hard è reato**: in particolare, si tratta del reato di **violenza sessuale**. E se il reo non riesce a perseguire l'obiettivo sperato, perché la vittima riesce a contrastarlo prima del suo compimento, il reato che gli verrà contestato sarà comunque quello di **tentata violenza sessuale**.

Ciò che conta, hanno più volte precisato i giudici della Suprema Corte, non è tanto la soddisfazione fisica sessuale dell'imputato quanto la coartazione da questi compiuta ai danni della libera autodeterminazione della vittima.

Dunque, così com'è pienamente possibile la consumazione del **reato di violenza sessuale** da parte di chi coarti la volontà della vittima richiedendole l'invio di un video in cui la si veda praticare **atti sessuali di autoerotismo sotto la minaccia** di diffondere foto osé, già ricevute e magari pure ottenute spontaneamente, allo stesso modo, è possibile parlare di **tentata violenza sessuale** se l'intento non viene portato a termine.

L'iniziale invio di una proprio foto nuda non implica l'automatico consenso a ulteriori e successive richieste del medesimo tenore. Se infatti la vittima è **sotto minaccia**, la sua volontà è coartata, non spontanea e viziata.

Come scrive la Cassazione, la volontà di non vedere inviata ad amici e conoscenti

la propria foto intima è sufficiente a integrare quella **lesione dell'autodeterminazione sessuale** della vittima, che appunto cede ad altre richieste di invio di foto solo per scongiurare l'avverarsi della minaccia. La richiesta - infine - di autofilmarsi durante la **masturbazione** e inviare il video all'autore della minaccia se non viene eseguita è violenza sessuale nella forma tentata.

Si applica dunque l'[articolo 609-bis del Codice penale](#) che, come noto, di base prevede la pena della **reclusione da sei a dodici anni**. La norma non colpisce solo le costrizioni fisiche o i palpeggiamenti, ma anche l'avvenuta o tentata invasione della sfera sessuale altrui quando il corpo della vittima non viene sfiorato. Infatti, è ormai orientamento diffuso intravedere la violenza sessuale nell'invasione della sfera dell'autodeterminazione della vittima non solo a subire, ma anche a praticare atti sessuali che comunque ne coinvolgano la corporeità. Leggi anche "[Quando non è stupro](#)".

Il principio è tutt'altro che nuovo. La Cassazione **[2]**, in un passato non troppo lontano, ha già chiarito che il delitto di violenza sessuale può realizzarsi anche con minacce che costringano una minore ad uno **scambio di selfie e messaggi espliciti via WhatsApp, senza contatto fisico** con la vittima: si tratta infatti di atti che ne coinvolgono la corporeità sessuale e sono idonei a compromettere il bene primario della sua **libertà individuale** nella prospettiva di soddisfare od eccitare l'istinto sessuale dell'agente. A tal fine, non rileva neanche il fatto che tra le parti vi sia un rapporto di coppia o di fatto. Insomma, il precedente consenso al "gioco erotico" sul web non esclude la sussistenza, in costanza di un successivo dissenso, del reato in questione.

Nel caso di specie, la Cassazione ha ritenuto irrilevante che la minore oggetto delle richieste - di un astuto ladro di profili di suoi amici e di terzi - non avesse ceduto all'ultima richiesta di quest'ultimo, ma si fosse recata alla Polizia per denunciarlo. Da ciò, dice la Cassazione, non si può desumere l'assenza di un perdurante **stato di angoscia** in una ragazzina oggetto di continue e risalenti richieste di invio di messaggi e immagini relative alle sue parti intime e all'intera sua corporeità, pur in assenza del soddisfacimento strettamente sessuale del **molestatore** anche se nascosto da plurime identità, ma individuato come essere sempre lui dalla stessa vittima. Ciò che rileva non è il piacere sessuale raggiunto o solo perseguito dall'autore del reato, ma è la violenza subita dalla vittima che si sente costretta a compiere atti coinvolgenti la propria sfera sessuale.

## **Note**

**[1]** Cass. sent. n. 29581/2021.